

COMUNE DI TORRAZZA PIEMONTE (CITTA' METROPOLITANA DI TORINO)

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20
DEL 14.11.2018

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1-Scopo del regolamento e sua applicazione

1.1. Il servizio di polizia rurale ha lo scopo di disciplinare, nel territorio comunale, il corretto esercizio delle pratiche agro-silvo-pastorali onde poter promuovere lo sviluppo economico del settore agricolo tutelando la salute pubblica, valorizzando e difendendo l'ambiente circostante.

1.2. A dirigere il servizio di polizia rurale é preposto il Sindaco per mezzo dell'Ufficio della Polizia Municipale, viene di conseguenza svolto dagli agenti municipali, dagli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 del Codice di Procedura Penale, dalle guardie venatorie provinciali e dal personale previsto dalla legge regionale n. 32/82.

1.3. Detto regolamento é applicabile su tutto il territorio comunale.

1.4. Le disposizioni del vigente regolamento integrano i regolamenti e le leggi, statali e regionali, attualmente in vigore.

1.5. In circostanze particolari e straordinarie possono essere impartiti ordini e disposizioni anche solo verbali dall'autorità comunale o dagli agenti preposti alla vigilanza.

1.6. Chiunque violi le disposizioni del comma 1.5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 300,00.

Art.2-Operazioni di polizia giudiziaria.

2.1. Nel procedere alle operazioni di polizia rurale, gli ufficiali, gli agenti ed i funzionari debbono assolutamente rispettare ed attenersi alle normative vigenti del Codice di Procedura Penale.

RISPETTO BENI PRIVATI E COMUNALI.

Art.3-Caccia e pesca.

3.1. L'esercizio della pesca e della caccia su terreni altrui viene normata dall'art. 842 del Codice Civile, dall'art.15 della legge 157/92 ed inoltre dalla L.R. 70/96.

Art.4- Transito su fondi altrui.

4.1 Il transito abusivo su fondi di proprietà altrui è vietato, anche nel caso di terreni non coltivati o in assenza di recinti o ripari di cui all'art. 637 del Codice Penale. Coloro i

quali abbiano comunque diritto di transito sui fondi altrui dovranno prestare la massima attenzione al fine di arrecare il minor danno possibile. Le stesse normative valgono per i terreni di proprietà comunale.

4.2. Sui fondi, privati o comunali, ancora coltivati o addirittura in presenza del raccolto, è vietato il transito con bestiame e/o con mezzi meccanici di qualsiasi specie.

4.3. La sosta di veicoli carichi, che possano impedire o rendere difficoltoso il transito ad altri, è vietata su tutte le strade comunali.

4.4. L'accertamento degli illeciti da parte dei responsabili della vigilanza dovrà essere comunicato ai proprietari e/o ai conduttori dei fondi, per addivenire alla richiesta di risarcimento del danno subito.

4.5. Chiunque violi il presente articolo, salvo quanto disposto dall'art.637 del Codice Penale, è soggetto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 30,00 a Euro 180,00.

Art.5-Appropriazione indebita di prodotti.

5.1.Non è consentito senza il consenso del proprietario e/o conduttore spigolare, rastrellare e raccattare sui fondi altrui, anche se spogliati dell'intero raccolto.

5.2.Le attività di cui sopra dovranno essere svolte alla presenza del proprietario e/o conduttore o consentito in forma scritta dai medesimi.

5.3.I frutti degli alberi che sono sui confini dei fondi sia privati che comunali, sono di appartenenza esclusiva del proprietario. I frutti eventualmente caduti, in maniera spontanea, sui terreni altrui o sulle vie pubbliche possono appartenere al proprietario del fondo su cui il ramo sporge o a chi li raccoglie.

5.4.Chi viene sorpreso in campagna con attrezzi, mezzi agricoli, legna, cereali, frutti e quant'altro è inerente all'agricoltura e non sia in grado di giustificarne la provenienza, sarà sottoposto agli accertamenti di rito con eventuale applicazione del disposto del Codice Procedura Penale.

5.5.Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 30,00 a Euro 180,00, fatto salvo quanto stabilito al punto 5.4.

Art.6-Protezione del patrimonio naturale ed assetto ambientale.

6.1.Chi indebitamente raccoglie o asporta specie vegetali o parti di esse è soggetto al rispetto delle norme di cui al Capo I°, Tit. III° della L.R. 32/82 s.m.i., nonché a sottostare alle relative sanzioni.

NORME PER IL PASCOLO,ALLEVAMENTO E CUSTODIA.

Art.7-Comunione generale del pascolo.

7.1.Si dà atto che nel territorio comunale di Torrazza Piemonte, non esistono comunioni generali di pascolo su beni privati o comunali.

Art.8-Del Pascolo.

8.1. Il pascolo di bestiame di qualunque specie sul terreno di proprietà altrui è consentito a condizione che il proprietario e/o conduttore del fondo o un suo legale rappresentante munito di delega sia presente o autorizzi in forma scritta l'utilizzo del fondo. Tale autorizzazione deve essere presentata alle autorità competenti (Sindaco) entro e non oltre le 24 ore dall'utilizzo di detto fondo a fini di pascolo.

8.2. E' vietato condurre al pascolo bestiame di qualsiasi sorta, lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle vie pubbliche.

8.3. E' vietato inoltre condurre Ovini, Caprini, Bovini ed altro, nel centro urbano se non in possesso di regolare permesso di transumanza rilasciato dall'autorità competente. Tale richiesta deve essere presentata in forma scritta al Comune di Torrazza Piemonte entro 7 giorni antecedenti il passaggio.

8.4. Coloro che nel Comune concedono ricetto a mandrie e greggi provenienti dall'esterno dello stesso, sono tenuti a dare immediato avviso scritto dell'arrivo al Sindaco. Il conduttore delle mandrie e delle greggi deve essere in possesso di idonea certificazione veterinaria comprovante la sanità del bestiame rilasciata dall'autorità sanitaria. Il Sindaco può in ogni caso richiedere un accertamento veterinario sullo stato di salute del bestiame il cui costo sarà a totale carico del proprietario del bestiame qualora il bestiame non sia accompagnato da autorizzazione sanitaria.

8.5. I pastori, i caprai ed i margari transumanti devono, entro le 24 ore dall'arrivo del bestiame, denunciare al Sindaco il fondo presso cui hanno fissato la loro dimora, i terreni che hanno preso in godimento per il pascolo, producendo l'autorizzazione del/dei proprietari e/o conduttori del fondo, ed il personale dipendente preposto alla vigilanza del bestiame stesso.

8.6. Qualsiasi trasferimento deve essere denunciato entro le 24 ore alle autorità competenti attraverso l'ufficio comunale di polizia.

8.7. I pastori, i margari ed i caprai sono tenuti ad osservare le norme igienicosanitarie per il benessere degli animali e del personale alle loro dipendenze.

8.8. Salvo quanto eventualmente stabilito da normativa specifica, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 300,00.

Art.9- Chiusura dei pascoli.

9.1. Nelle proprietà private è assolutamente proibito lasciare liberi gli animali che abbiano l'istinto di cozzare, calciare o mordere se la proprietà non risulta circoscritta con muro o fitta siepe invalicabile. Gli ingressi devono essere comunque sbarrati affinché il bestiame non abbia la possibilità di allontanarsi.

9.2. Salvo quanto eventualmente stabilito da normativa specifica, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 300,00.

Art.10-Custodia animali al pascolo.

10.1. Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale competente ed in numero sufficiente (un addetto ogni venti animali grandi ed uno ogni cinquanta animali piccoli) al fine di impedire che possa arrecare danni ai fondi limitrofi e molestie alle persone. Il fondo di pascolo deve essere recintato con filo dissuasore collegato a batteria .

10.2. Sono proibite le grida e gli atti che possano spaventare gli animali stessi che potrebbero di conseguenza mettere in pericolo la sicurezza delle persone.

10.3. I proprietari ed i conducenti di animali che, per la loro condotta inadeguata, si rendano pericolosi per l'ordine o la sicurezza pubblica verranno perseguiti in base alle previste normative vigenti.

10.4. Salvo quanto eventualmente stabilito da normativa specifica, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 300,00.

Art.11-Pascolo abusivo.

11.1. Nel caso in cui venga individuato bestiame che pascola abusivamente in luoghi non autorizzati e senza il necessario controllo ed i relativi permessi di cui all'art.8, gli agenti preposti procedono all'individuazione del proprietario e/o conduttore delle mandrie o delle greggi al quale verrà comminata una sanzione da Euro 100,00 a Euro 450,00. Inoltre il proprietario del fondo, potrà procedere a querela di parte per il riconoscimento del danno subito.

Art.12-Pascolo notturno.

12.1. Il pascolo nelle ore notturne è permesso esclusivamente nei fondi propri o in presenza di permesso scritto da parte del proprietario e/o conduttore del fondo.

12.2. Detti luoghi dovranno essere interamente recintati come disposto dai precedenti artt. 9 e 10 e costantemente vigilati dal personale di cui all'art. 8 al fine di evitare che il bestiame possa arrecare danni sui fondi altrui.

12.3. Salvo quanto eventualmente stabilito da normativa specifica, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 300,00.

Art.13-Tutela degli animali.

13.1. L'art. 727 del Codice Penale vieta d'incrudelire verso gli animali costringendoli a fatiche eccessive o sottoponendoli a maltrattamenti e sevizie.

13.2. Quando gli animali sono trasportati nei loro spostamenti per mezzo di veicoli, salvo quanto previsto dal D.P.R. n. 320/54, dal D.D.L.vo n. 532/92 e n. 388/98, i conducenti di detti mezzi dovranno collocare il bestiame in piedi evitando di causare allo stesso sofferenze.

13.3. I luoghi in cui vengono custoditi gli animali (stalle) devono essere salubri e soprattutto adatti alla loro custodia.

Il bestiame deve inoltre essere alimentato in maniera sufficiente.

13.4. Fatte salve le violazioni di valenza penale, chiunque non rispetti le norme del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 300,00.

Art.14-Allevamento delle api.

14.1. Per il posizionamento degli alveari e degli apiari si dovranno osservare le seguenti norme inerenti le distanze di sicurezza:

- minimo 10 metri da strade di pubblico passaggio.
 - minimo 5 metri dai confini con altre proprietà.
 - minimo 15 metri da qualsiasi insediamento abitativo, industriale o agricolo
- avendo cura che l'orientamento degli stessi veda l'apertura opposta a strade e abitazioni.

14.2. Gli apicoltori non residenti nel Comune di Torrazza Piemonte, che desiderano svolgere la

propria attività di allevamento, per poter posizionare gli alveari e gli apiari sul territorio, dovranno

comunicarne il numero, la località dove verranno posizionati ed il tipo di conduzione dell'apiario, nomade o stanziale, entro il 31 Dicembre dell'anno precedente.

14.3. Nel momento della sciamatura delle api, il proprietario ha diritto di seguire lo sciame sul fondo altrui, ma dovrà rifondere l'eventuale danno cagionato; nel caso non lo avesse seguito per due giorni o avesse cessato per lo stesso periodo di farlo, lo sciame medesimo potrà essere ritenuto dal proprietario del fondo dove ha trovato collocazione.

14.4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 150,00.

Art.15- Normative sulla malattia delle api.

15.1. Dal momento in cui si ha sospetto o certezza di malattia delle api, è fatto veto di esporre o lasciare il miele alla portata delle medesime, ivi compreso il materiale inerente alla lavorazione.

15.2. E' vietato abbandonare, vendere e nascondere alveari ed apiari, attrezzi, compreso miele e cera che risultino infetti.

E' altresì vietato abbandonare alveari ed apiari, anche se non infetti, all'incuria totale.

15.3. Nel caso in cui venisse trovato abbandonato materiale apistico o alveari e non si riuscisse a risalire al legittimo proprietario da parte delle autorità sanitarie, lo smaltimento e la rimozione di detto materiale sarà completamente a carico del proprietario del fondo.

15.4. Salvo quanto eventualmente stabilito da normativa specifica, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 300,00.

Art.16-Custodia dei cani.

16.1. I cani a guardia degli edifici rurali posti in prossimità delle strade non possono essere lasciati

liberi, salvo che l'edificio o il luogo da vigilare siano recintati in modo da impedire ai cani stessi di raggiungere le persone che transitano sulla strada.

I cani devono essere condotti al guinzaglio e/o muniti di museruola, in base alle vigenti leggi quando si trovino in luogo pubblico.

Possono essere tenuti senza museruola e senza guinzaglio i cani pastori e quelli da caccia quando vengono rispettivamente utilizzati, in presenza del proprietario, per la guardia delle greggi e mandrie e per la caccia.

16.2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 150,00.

UTILIZZAZIONE DEI BOSCHI E LORO PIANTUMAZIONE E DIFESA.

Art.17-Disposizioni varie.

17.1. I terreni boschivi, cespugliati e quelli comunque sottoposti a vincolo forestale, sia di proprietà privata che pubblica, sono soggetti alle relative disposizioni di legge (R.D. 3267 del 30/12/1923, modificato con R.D.L. 23 del 3/01/1926, attuato con regolamento approvato con R.D. 1126 del 16/05/1926

concernenti il riordino e la riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani). Ulteriore norma sulla tutela ed uso del suolo è la L.R. 56/77.

17.2. Coloro i quali vogliano procedere al taglio di alberi all'interno dell'area boschiva, in un fondo di loro proprietà o da loro condotto, devono darne comunicazione alle Autorità Comunali Competenti affinché queste possano effettuare controlli su danni causati a strade ed infrastrutture (ponti, fossi, canali, ecc) dai mezzi usati per le operazioni.

17.3. In apposito regolamento verranno recepite le disposizioni stabilite dal T.U n. 523 del 25/07/1904 sulle opere idrauliche riguardanti il taglio dei boschi negli alvei dei fiumi e torrenti.

17.4. Con richiamo alla legge forestale di cui il R.D.30/12/1923 n.3267 e relativo R.D. 15/06/1926 n. 1126 e alle prescrizioni di polizia forestale, nonché all'art.635 del Codice Penale gli agenti incaricati del presente regolamento segneranno coloro che danneggeranno le piante altrui o di proprietà comunale.

Art.18-Piantumazione alberi e siepi.

18.1. Per gli alberi, le siepi e le viti che vengono piantati sui confini di proprietà si devono rispettare le norme contenute negli artt. 892 e 896 del vigente Codice Civile.

18.2. La piantumazione o la crescita spontanea di alberi in prossimità di fossi, rogge e canali è permessa a metri 5 dal ciglio dei medesimi; tale spazio deve essere sempre tenuto spoglio, per consentire le operazioni di pulizia e spurgo da parte dei proprietari e/o conduttori dei fondi. Nel caso in cui il proprietario e/o conduttore non abbia provveduto alla rimozione degli alberi o siepi, l'Amministrazione Comunale, dopo aver emesso apposita Ordinanza e stabilito un termine massimo di due mesi per ottemperare, potrà procedere all'abbattimento con proprio personale, addebitandone i costi al trasgressore, in applicazione delle normative del R.D. 25/04/1904 n. 523 (artt. 95 e 96).

18.3. Nel caso in cui gli alberi, pur essendo alla distanza regolare (mt. 5), dovessero cadere ostruendo od intralciando il regolare deflusso dell'acqua, gli stessi dovranno essere prontamente rimossi a cura dei proprietari e/o conduttori dei fondi su cui sono piantati.

Anche in questo caso l'Amministrazione Comunale, in presenza di urgenza o inadempienza, procederà, con personale proprio, alla rimozione addebitandone i relativi costi, in applicazione del R.D.25/04/1904 n.523 (artt. 95 e 96).

18.4. Per la piantumazione di alberi su tutto il territorio di Torrazza Piemonte si debbono rispettare le seguenti norme che regolano le distanze da tenere dai terreni stabilmente adibiti a coltivazione o a prato:

- alberi di alto fusto mt.15 dai confini della proprietà
- vivai di pioppi sino 2 anni mt. 3 “ “ “ “
- vivai di pioppi sino 3 anni mt. 6 “ “ “ “

Dette misure possono essere diverse in caso di accordo scritto fra le parti.

(Per alberi ad alto fusto si intendono quelli definiti tali dall'art. 892, comma 1°, n°1) del Codice Civile).

18.5 Le piante ad alto fusto, già esistenti, possono essere mantenute fino a maturazione avvenuta (maturazione economica che equivale a cm. 110 di circonferenza misurati all'altezza di cm. 130 da terra).

18.6. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 30,00 a Euro 180,00. Alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria della rimozione degli alberi, nonché a quelle previste per la violazione degli artt.18, c. 2 e c. 3.

Art.19-Lotta ai parassiti animali e vegetali degli alberi.

19.1. Quando un proprietario e/o conduttore di un fondo nota la presenza di insetti nocivi o di crittogame pericolose per gli alberi e l'agricoltura in genere, è tenuto ad avvisare l'Autorità Comunale la quale, in comune accordo con il Servizio Fitosanitario e il Settore Foreste della Regione impartirà le opportune disposizioni per la lotta alle predette patologie, in conformità alla legge n. 987 del 18/06/1931 e s.m.i..

19.2. Nel caso in cui la malattia si diffondesse in maniera grave e pericolosa sul territorio, è vietato trasportare altrove piante o prodotti agricoli senza la certificazione scritta d'immunità rilasciata dal Servizio Fitosanitario regionale.

19.3. Per chi fa uso di esche o sostanze avvelenate, pur conformi alla legge per la protezione agricola, ma che comunque potrebbero rivelarsi dannose per l'uomo e per gli animali, è d'obbligo sistemare, lungo i confini del fondo, tabelle con scritta ben visibile "terreno avvelenato".

19.4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 450,00. Inoltre subisce la sanzione amministrativa accessoria della distruzione a proprie spese del materiale risultante infetto.

COLTIVAZIONI E PRATICHE COLTURALI.

Art.20-Regolamentazione delle colture.

20.1. Ogni proprietario e/o conduttore di fondo agricolo può utilizzare il medesimo per la coltivazione o l'allevamento che più riterrà opportuno, purché con la sua attività non crei problemi o danni alla comunità. Nel caso di coltivazioni soggette a normativa speciale dovrà comunque osservare le norme che le regolamentano.

20.2. Qualora venga meno la sicurezza e l'incolumità della comunità stessa, l'Amministrazione Comunale potrà regolamentare l'esercizio delle colture o, in caso di inadempienza del conduttore, farne sospendere la coltivazione.

20.3. Se su alcuni fondi venisse praticata la coltivazione del riso, si dovranno osservare le specifiche norme in materia.

Art.21-Protezione contro insetti, crittogame ed erbe infestanti.

21.1. Per evitare il proliferare di insetti, crittogame ed erbe infestanti, ma anche al fine di prevenire gli incendi, i proprietari e/o i conduttori dei fondi incolti o sottoposti a regime di riposo, sono tenuti alla pulizia dei terreni mediante fresatura o discatura, da effettuarsi almeno due volte l'anno, in primavera e in autunno. Qualora si accertasse che dette disposizioni non venissero eseguite e

risultassero fonte di pericolo, previa formale diffida al proprietario e stabilendo nella medesima un termine per l'esecuzione dei lavori, l'Amministrazione Comunale potrà far eseguire i medesimi, addebitandone le spese al diffidato fermo restando le sanzioni previste.

21.2. Nel caso di coltivazioni, erbacee o arboree, non autoctone o non presenti sul territorio Torrazzese da almeno 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, al fine di monitorare eventuali nuove patologie, la presenza di infestanti o la dannosità provocata da eventuali insorgenze fitopatologiche nei confronti delle coltivazioni tradizionali, il conduttore intenzionato alla coltivazione delle suddette dovrà denunciarne la piantumazione o la semina, quantificando l'estensione e l'ubicazione del terreno scelto. Nel caso dell'insorgere di eventuali patologie il proprietario dovrà avvisare tempestivamente il sindaco in forma scritta.

21.3. Al fine di evitare la propagazione della nottua e della piralide del granturco, il

residuo della coltivazione del mais non raccolto (tutoli, steli e stocchi), deve essere interrato o distrutto, entro il 15 Aprile di ogni anno, salvo diversa disposizione dell'Autorità competente.

21.4. La mancata osservazione delle disposizioni del presente articolo comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 30,00 a Euro 180,00.

Art.22-Usa dei fitofarmaci.

22.1. L'uso di pesticidi, fitofarmaci, antiparassitari e diserbanti catalogati in classe I[^] e II[^] è vincolato al possesso del previsto patentino. Qualora queste sostanze venissero irrorate nell'area urbana, con pompe meccaniche su fondi seminativi, si dovrà mantenere una distanza di 15 mt. dai confini di orti, giardini, cortili ed abitazioni.

22.2. Per non danneggiare l'azione pronuba delle api, l'irrorazione di fitofarmaci sulle colture agrarie è vietata durante il periodo di fioritura delle piante, onde evitare l'intossicazione delle api stesse ed inquinare la loro produzione.

22.3. L'operatore dovrà usare la massima cautela quando eseguirà i trattamenti per non causare danni a persone, animali ed alle colture dei fondi vicini. E' altresì vietato effettuare trattamenti con fitofarmaci nelle giornate in cui spira vento (2 m/sec).

22.4. Con l'utilizzo di prodotti di classe tossicologica I[^] e II[^] è opportuno segnalare con cartelli l'area di trattamento e non fare avvicinare persone ed animali domestici per il periodo prescritto. E' doveroso leggere e trattenere le etichette dei prodotti usati sia per verificare i giusti impieghi sia per consentire al presidio medico, in caso di necessità, di intervenire in maniera adeguata.

22.5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 450,00.

SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO.

Art.23-Tutela dei canali di scolo ed irrigui.

23.1. L'efficienza e la funzionalità del sistema irriguo, di scolo delle acque superficiali e dei canali laterali sono a totale carico dei proprietari o conduttori dei terreni.

E' fatto obbligo pertanto di seguire alcune regole comportamentali:

- Impedire che l'incuria faccia franare le sponde dei fossi e canali causando di conseguenza la loro ostruzione.
- Mantenere le ripe libere dalle erbe infestanti, per favorire lo scorrimento dell'acqua.
- Rimuovere rami e fronde eventualmente caduti nei fossi o canali.
- Mantenere costante la profondità, l'ampiezza e soprattutto la pendenza dei canali e dei fossi provvedendo, nel caso così non fosse, al ripristino delle condizioni originali.
- Evitare nel modo più assoluto di modificare il percorso dei fossi.
- Pulire con la massima cura, almeno una volta all'anno, gli imbocchi intubati per il regolare deflusso dell'acqua.

23.2. Sono tenuti al rispetto assoluto delle norme di cui ai punti 1) e 4) del comma precedente i frontisti dei fossi o canali usati per l'irrigazione.

23.3. I proprietari frontisti, anche se non utilizzatori, devono segnalare eventuali problemi d'incuria o di mancata manutenzione ai proprietari o conduttori e in caso di inadempienza all'amministrazione comunale.

In caso di inadempienza devono provvedere loro stessi al ripristino fatto salvo il diritto di rivalsa.

23.4. Se eventuali modifiche ai fondi avessero ridotto la portata dell'acqua, modificando di conseguenza il regolare passaggio dei moduli irrigui, il ripristino delle

condizioni originali è a totale carico degli utenti.

23.5. Solo con l'autorizzazione del Consorzio Irriguo competente per il territorio sarà possibile modificare, anche solo parzialmente, le condizioni originali dei corsi d'acqua adibiti ad irrigazione.

23.6. I proprietari e/o i conduttori dei fondi, qualunque sia il loro uso o destinazione, sono tenuti a mantenerli liberi da impaludamenti o ristagni permanenti, provvedendo nel caso a costruire canali di scolo.

23.7. E' vietato convogliare nei corsi d'acqua, sia privati che pubblici, latrine, liquami, rifiuti solidi o liquidi di qualunque natura e provenienza, nonché fitofarmaci, se non, per questi ultimi, per l'attività riguardante la lotta biologica alle zanzare.

23.8. Coloro i quali violano le normative del presente articolo sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 40,00 a Euro 240,00, salvo le sanzioni previste per legge relative all'inquinamento del suolo e delle acque.

Art.24-Tutela delle strade e della viabilità.

24.1. E' vietato nel modo più assoluto modificare, occupare o scavare il sedime stradale, modificare o scavare nuovi fossi e sponde, costruire terrapieni, ponti o passaggi che vadano a colmare i fossi stessi. Per l'esecuzione di dette opere è necessaria l'autorizzazione dell'Autorità competente, previo parere del Consorzio irriguo competente.

24.2. Il proprietario e/o conduttore, al quale è stata concessa l'autorizzazione per costruire un nuovo accesso, dalla strada comunale al fondo privato, sarà tenuto ad intubare il tratto di fosso che rimarrà comunque di proprietà comunale e farà parte della strada cui i fossi appartengono.

24.3. I proprietari e/o conduttori di fondi che hanno accesso da strade comunali o comunque da suolo pubblico dovranno rispettare le sottoelencate condizioni:

- Non far defluire le acque da fondi o dalla via privata sul suolo pubblico.
- Impedire che, dalla proprietà privata, terra o ghiaia invadano il sedime stradale comunale.
- Nel caso di necessità, installare griglie di raccolta d'acqua per convogliarla nei canali di scolo.

24.4. Le autorizzazioni per qualsiasi tipo d'intervento su strade vicinali o interpoderali sono soggette a quanto disposto dall'art. 30 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. n. 285/1992 e s.m.i.

24.5. Le pratiche dell'aratura e della fresatura dei fondi non dovranno in nessun caso restringere la larghezza delle strade. Nel caso in cui ciò avvenisse, oltre la sanzione amministrativa il conduttore si dovrà far carico anche del ripristino della strada riportandola alle misure originali.

24.6. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 150,00 e alla sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.

Art.25-Norme per i confinanti con strade rurali pubbliche.

25.1. E' vietato depositare qualsiasi tipo di materiale (macerie, pietre, residui di lavorazione varie ecc.) sulle strade ad uso pubblico senza previa autorizzazione comunale.

La conservazione in buona efficienza dello sbocco degli scolari che vanno a confluire nei fossi è di competenza dei proprietari e/o conduttori dei fondi lungo i quali scorrono.

25.2. Per far sì che alberi e siepi vive non creino impedimento, danneggiamento o restringimento delle strade, i proprietari e/o i conduttori dei fondi su cui si trovano dovranno provvedere alla loro potatura o taglio.

25.3. Nel caso in cui alberi o siepi siano posti a distanza non regolare dalla strada (vigente regolamento artt. 18.1,18.2 e 18.3) o siano pericolosi per la viabilità, o altro, i proprietari e/o i conduttori dovranno provvedere al loro abbattimento o potatura mantenendo comunque la ceppaia per far sì che non permetta lo smottamento del terreno sulla strada.

25.4. La mancata osservanza di dette normative è sanzionabile ai sensi degli artt. 15, 16 e 20 del Codice della Strada.

Art.26-Aratura fondi frontisti di strade pubbliche.

26.1. Il proprietario e/o il conduttore di un fondo, confinante con una strada pubblica, durante le operazioni di aratura non dovrà andare oltre il confine della strada ma formare lungo di essa la regolare capezzagna per la manovra dell'aratro senza danneggiare fossi, ripe e strade. Nel caso in cui l'inosservanza di dette norme avesse causato il danneggiamento di fossi, scoli e strade, sarà obbligo del proprietario e/o conduttore del fondo provvedere al loro ripristino.

26.2. L'aratura, la fresatura o altre lavorazioni agricole del terreno saranno possibili fino ad un metro dal ciglio della strada e l'ultimo solco non potrà essere fresato (in assenza di fosso) per far sì che si formi un argine naturale che trattenga l'acqua convogliandola nei fossi onde mantenere le strade il più possibile sicure.

26.3. Coloro i quali violino le disposizioni del presente articolo sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 30,00 a Euro 180,00.

Art. 27-Tutela delle strade pubbliche.

27.3. La conservazione e la tutela delle strade pubbliche sono disciplinate dal Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30/04/1992 n. 285, dal regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. del 16/12/1992, n.495 e s.m.i., ai quali si fa rinvio.

Art.28-Utilizzo delle strade rurali pubbliche.

28.1. Qualora non esistano percorsi turistico-sportivo, preventivamente segnalati con appositi cartelli indicanti le regole da rispettare, è assolutamente vietato fare percorsi fuoristrada con mezzi motorizzati e parcheggiarli nei prati, nei boschi e sui terreni coltivati anche se privi di recinzione.

28.2. In deroga al divieto del precedente comma possono essere impiegati mezzi per i seguenti lavori:

- Agro-silvo-pastorali.
- Opere idrauliche-forestali.
- Operazioni di pronto soccorso.
- Vigilanza forestale, antincendio, operazioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.

28.3. Chi viola le norme del presente articolo è soggetto alle sanzioni previste della L.R. 02/11/1982 n. 32 e s.m.i.

Art.29-Prevenzione e spegnimento degli incendi.

29.1. L'accensione di fuochi all'aperto è strettamente correlata all'adozione delle più elementari norme di sicurezza per far sì che non creino danno a cose e persone, pertanto dovrà essere presente un numero di persone sufficienti ad arginare la possibilità d'incendio e lo spegnimento dello stesso. Tutto ciò è disciplinato e regolamentato dall'art.59 del R.D. del 18/06/1931, n.773 e dalla L.R. 19.11.2013, n. 21.

29.2. Per la lotta attiva contro gli incendi boschivi sarà impiegato, ai sensi dell'art. 7

della legge 21.11.2000, n° 353, personale degli organismi statali e regionali istituzionalmente competenti in materia e personale appartenente ad organizzazioni di volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa, dotato di adeguata preparazione professionale e di certificata idoneità fisica qualora impiegato nelle attività di spegnimento del fuoco.

Art.30-Scarico detriti.

30.1. Lungo le strade rurali pubbliche, vicinali, interpoderali, nei campi coltivati e non, sulle ripe dei canali, nei fossi e nelle aree boschive è vietato lo scarico di qualsiasi genere d'immondizia e di materiali inerti.

30.2. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto alle sanzioni previste dal vigente Codice della Strada e dal D.Lvo 03.04.2006, n. 152.

NORMATIVA IGIENICO - SANITARIA RURALE.

Art.31-Abitazioni rurali e pertinenze.

31.1. Le normative tecniche e/o applicative del regolamento edilizio comunale si applicano anche alle abitazioni rurali, alle stalle ed ai ricoveri di animali, materiali e mezzi agricoli. Le stalle ed i ricoveri degli animali devono essere separati dai locali adibiti ad abitazione con strutture fisse affinché le esalazioni prodotte non si propaghino all'interno dei medesimi.

31.2. I locali adibiti a ricovero di prodotti agricoli ad uso alimentare non devono assolutamente ospitare materiali e mezzi agricoli, fertilizzanti, insetticidi, oli minerali e carburanti, dovranno altresì sottostare alle più elementari norme igienico - sanitarie per la conservazione dei prodotti stessi, quale l'aerazione e la salubrità dei locali.

31.3. I depositi di materiale infiammabile o esplodente, da usarsi solo ed esclusivamente ad uso agricolo, debbono osservare le disposizioni del T.U. delle leggi di P.S. 18/06/1931, n. 773 e del relativo regolamento, nonché le norme di sicurezza per i depositi, il trasporto e l'impiego degli oli minerali.

31.4. Per evitare la formazione di ristagni d'acqua intorno agli insediamenti abitativi le acque meteoriche, provenienti dalle discese dei tetti o da cortili, aie, ecc., dovranno essere convogliate nei fossi.

31.5. Fatto salvo le sanzioni amministrative e/o penali previste dalle norme specifiche, coloro i quali non ottemperino alle disposizioni del presente articolo sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 300,00.

Art.32-Siti per deposito letame e mangimi.

32.1. I siti per il deposito del letame prodotto dalle aziende agricole dovranno essere collocati a non meno di 50 metri da abitazioni di terzi e a non meno di 20 metri da quella del proprietario, fermo restando quanto previsto dalla normativa speciale in materia di distanze da pozzi e acquedotti per l'attingimento di acqua potabile. Nel caso in cui l'azienda agricola fosse ubicata nel centro abitato, non potendo rispettare le distanze di cui sopra, dovrà essere cura dei proprietari e/o conduttori rimuovere giornalmente il letame e depositarlo su fondi propri, rispettando le distanze stabilite.

32.2. Le stesse distanze previste al punto 32.1 debbono essere mantenute anche per il

deposito dei mangimi ad uso zootecnico e per gli insilati in trincea, che possono subire un processo fermentativo.

32.3. La violazione delle disposizioni del presente articolo è sanzionata amministrativamente col pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 300,00.

Art.33-Norme per il trasporto del letame ed assimilabili.

33.1. I mezzi agricoli adibiti al trasporto del letame, dei liquami ed assimilabili dovranno essere chiusi per evitare la fuoriuscita del materiale trasportato.

Qualora, per cause del tutto involontarie, ci fosse uno spargimento del carico sulle strade pubbliche, il trasportatore dovrà immediatamente avvisare gli agenti addetti alla vigilanza stradale e l'autorità sanitaria locale, provvedere alla rimozione del materiale e all'occorrenza all'eventuale bonifica del territorio, secondo le indicazioni delle autorità competenti. Le spese saranno a carico del trasgressore, compresi i danni provocati a terzi.

33.2. Salvo le sanzioni amministrative e/o penali previste dalla normativa di settore, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 30,00 a Euro 180,00.

Art.34-Spandimento liquami su fondi.

34.1. La L.R. n. 37/96 e il D.Lgs.n. 152/2006 regolano le procedure per lo spargimento di liquami provenienti da attività agricole esclusivamente su terreni ad uso agrario, con il solo scopo di fertilizzare i medesimi. I liquami provenienti da allevamenti di suini devono osservare le specifiche normative ad essi riferiti. Altri tipi di liquami debbono essere conferiti presso le aziende

preposte al trattamento ed alla bonifica degli stessi.

34.2. Lo spargimento dei liquami è vietato:

- su fondi non ad uso agricolo od aree adibite a cava;
- su fondi agricoli che non distano almeno 50 metri da insediamenti abitativi e nelle zone di tutela assoluta, di rispetto e di salvaguardia dei pozzi di captazione di acqua potabile;
- nella rete fognaria, nei corsi d'acqua e nei fossi ad uso irriguo;
- nella fascia di rispetto del fiume Dora Baltea;
- nelle aree definite golenali o di espansione di fiumi e torrenti;
- sui fondi a distanza inferiore di metri 150 da corpi idrici superficiali con portata media superiore a 2 metri cubi al secondo;
- dove esistano falde idriche superficiali che siano a meno di metri 1,5 dal piano campagna

34.3. Le vasche per la raccolta dei liquami devono essere a tenuta stagna e devono essere svuotate con frequenza, rispettando le normative e le descrizioni del regolamento provinciale. Inoltre, dopo lo spargimento dei liquami, è obbligatorio il loro interrimento mediante aratura o fresatura del fondo interessato.

34.4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 300,00.

Art.35-Installazione di silos.

35.1. Per l'installazione di silos permanenti autocaricanti, adibiti allo stoccaggio ed alla preparazione di insilati per esclusiva alimentazione animale, si debbono rispettare le norme tecniche previste dal regolamento igienico - edilizio. Detti silos non dovranno comunque essere posizionati ad una distanza inferiore a metri 25 da insediamenti abitativi di terzi.

35.2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da Euro 30,00 a Euro 180,00.

DISPOSIZIONI FINALI.

Art.36-Sanzioni ed entrata in vigore del regolamento.

36.1. L'inosservanza delle norme che costituiscono questo regolamento, in assenza di violazioni di valenza penale o a leggi e regolamenti speciali, saranno accertate e contestate in relazione al disposto della legge 24/11/1981, n.689. Le sanzioni e le modalità per le loro applicazioni sono riportate nella tabella allegato A.

36.2. Ogni due anni dovranno essere aggiornate le sanzioni pecuniarie in base alla variazione dell'indice ISTAT (variazione dei prezzi al consumo per le famiglie).

36.3. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo essere stato pubblicato per 15 giorni nell'albo pretorio del Comune di Torrazza Piemonte e per successivi 15 giorni dopo l'esecutività della delibera di approvazione.

36.4. Copie del presente regolamento saranno inviate alle associazioni di categoria rappresentative sul territorio, al fine di poterlo divulgare ai loro iscritti e a coloro che ne faranno richiesta.

36.5. Le specifiche sanzioni e le norme che regolano il pascolo bovino, caprino, ovino e quant'altro saranno affisse su paline precedentemente predisposte e posizionate all'ingresso delle principali vie d'accesso al territorio comunale per far sì che ne possa venire a conoscenza anche chi, dedito alla pastorizia ed alla transumanza, provenga da altri comuni.

ALLEGATO A

Procedura sanzionatoria

Disposizioni di carattere generale

In tutti i casi in cui il presente regolamento prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I° e II° del capo I° della legge 24 novembre 1981, n° 689.

Applicazione delle sanzioni amministrative

La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di denaro tra un limite minimo e un limite massimo fissato dalla singola norma, sempre entro il limite generale previsto dalla normativa vigente.

Principio di solidarietà

Per le violazioni previste dal presente regolamento il proprietario, il conduttore o il fittavolo del fondo e/o degli animali sono obbligati in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che il fatto antigiuridico è avvenuto contro la sua volontà.

Concorso di persone nella violazione

Quando più persone concorrono in una violazione, per la quale è stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria, ciascuna soggiace alla sanzione per la violazione prevista, salvo che la legge predisponga altrimenti.

Più violazioni di norme che prevedono sanzioni pecuniarie

Salvo che sia diversamente stabilito, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo.

Non trasmissibilità dell'obbligazione

L'obbligazione di pagamento a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria non si trasmette agli eredi.

Contestazione e verbalizzazione delle violazioni

La violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona obbligata in solido al pagamento della somma dovuta. Dell'avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono che vi siano inserite.

Copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore e, se presente, alla persona obbligata in solido.

Copia del verbale è consegnata immediatamente all'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore.

Notificazione delle violazioni

Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore e/o all'obbligato in solido.

Qualora l'effettivo trasgressore o obbligato in solido sia identificato successivamente, la notificazione può essere validamente effettuata agli stessi entro novanta giorni dall'identificazione.

Alla notificazione si provvede a mezzo lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, o tramite i messi comunali, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale o con le modalità previste dal Codice di Procedura Civile (artt. 136 e segg. C.P.C.).

Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

L'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto.

Pagamento in misura ridotta

Per le violazioni per le quali il presente Regolamento stabilisce la sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore o l'obbligato in solido è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al doppio del minimo oppure, se più favorevole, la terza parte del massimo fissato dalle singole norme.

Il trasgressore o l'obbligato in solido corrisponde la somma dovuta a mezzo di versamento in conto corrente postale.

All'uopo, nel verbale di contestazione o notificazione, devono esser indicate le modalità di pagamento, con il richiamo delle norme sui versamenti in conto corrente postale.

Ricorso al Sindaco

Il trasgressore o l'obbligato in solido, nel termine di sessanta giorni dalla data di contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, possono proporre ricorso al Sindaco del luogo della commessa violazione, da presentarsi all'ufficio o comando a cui appartiene l'organo accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno.

Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può esser richiesta l'audizione personale.

Il responsabile dell'ufficio o comando indicati nel precedente comma è tenuto a trasmettere gli atti al Sindaco, entro trenta giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, nonché con ogni altro elemento utile alla decisione, anche se fornito dal ricorrente.

Qualora, nei termini previsti, non sia stato presentato ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il funzionario responsabile o l'agente che ha accertato la violazione, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, al Sindaco per l'eventuale emanazione del provvedimento finale.

Provvedimenti del Sindaco

Il Sindaco, o per esso il dirigente dell'Area Amministrativa afferente la materia, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall'ufficio o comando accertatore, nonché il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta, se ritiene fondato l'accertamento, emette, entro sessanta giorni, provvedimento motivato con il quale ingiunge il pagamento di una somma determinata nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione, secondo i criteri precedentemente indicati.

Il provvedimento ingiunzione comprende anche le spese sostenute ed eventualmente da sostenere ed è notificato all'autore della violazione ed alle altre persone che sono tenute al pagamento.

Ove invece non ritenga fondato l'accertamento, il Sindaco, o il dirigente, emette entro sessanta giorni provvedimento motivato di archiviazione degli atti, comunicandolo integralmente all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore, il quale ne dà notizia ai ricorrenti.

Il provvedimento ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere notificato nelle forme previste.

Il pagamento della somma ingiunta e delle relative spese deve essere effettuato, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione, all'ufficio indicato dal provvedimento stesso.

Il provvedimento ingiunzione, trascorso il termine per il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, viene trasmesso all'Ufficio Tributi dell'Ente per la conseguente messa a ruolo della somma ingiunta e delle relative spese.

Opposizione al Giudice di Pace

Contro il provvedimento ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, gli interessati possono proporre opposizione entro il termine di trenta giorni dalla notificazione dello stesso.

L'opposizione è proposta innanzi al Giudice di Pace di Ivrea.

Il giudizio di opposizione precedentemente previsto è regolato dalle disposizioni di cui agli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n° 689.

Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie

I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni previste dal presente regolamento sono devoluti al Comune di Torrazza Piemonte, indipendentemente dall'organo accertatore. I predetti proventi verranno devoluti alle finalità di salvaguardia e miglioramento ambientale.

Prescrizione

La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal presente regolamento è disciplinata dall'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n°689.

Allegato B

Tabella riassuntiva delle sanzioni

<i>Art./Comm</i>	<i>Sintetizzazione della violazione</i>	<i>Sanzione da.... a....Euro</i>
1 C/ VI	Applicazione del regolamento	50,00-300,00
4 C/V	Transito su fondi altrui	30,00-180,00
5 C/V	Appropriazione indebita di prodotti	30,00-180,00
8 C/VIII	Norme per il pascolo	50,00-300,00
9 C/II	Chiusura dei pascoli	50,00-300,00
10 C/IV	Custodia degli animali	50,00-300,00
11 C/I	Pascolo abusivo	100,00-450,00
12 C/III	Pascolo notturno	50,00-300,00
13 C/IV	Tutela degli animali	50,00-300,00
14 C/IV	Allevamento delle api	25,00-150,00
15 C/IV	Malattia delle api	50,00-300,00
16 C/II	Custodia dei cani	50,00-150,00
18 C/VI	Piantumazioni alberi e siepi	30,00-180,00
19 C/IV	Parassiti animali e vegetali nelle piante	50,00-450,00
21 C/IV	Protez. contro insetti crittogame ed erbe infestanti	30,00-180,00
22 C/V	Uso dei fitofarmaci	50,00-450,00
23 C/VIII	Fossi e canali di scolo	40,00-240,00
24 C/VI	Tutela strade rurali	25,00-150,00
26 C/III	Aratura fondi	30,00-180,00
31 C/V	Abitazioni rurali	50,00-300,00
32 C/III	Siti per deposito letame	50,00-300,00
33 C/II	Trasporto del letame	30,00-180,00
34 C/IV	Spargimento dei liquami	50,00-300,00
35 C/II	Installazione silos o mantenimento delle distanze	30,00-180,00

INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Scopo del Regolamento e sua applicazione

Art. 2 Operazioni di polizia giudiziaria

RISPETTO BENI PRIVATI E COMUNALI

Art. 3 Caccia e pesca

Art. 4 Transito su fondi altrui

Art. 5 Appropriazione indebita di prodotti

Art. 6 Protezione del patrimonio naturale
ed assetto ambientale

NORME PER IL PASCOLO, ALLEVAMENTO E CUSTODIA

Art. 7 Comunione generale del pascolo

Art. 8 Del pascolo

Art. 9 Chiusura dei pascoli

Art. 10 Custodia animali al pascolo

Art. 11 Pascolo abusivo

Art. 12 Pascolo notturno

Art. 13 Tutela degli animali

Art. 14 Allevamento delle api

Art. 15 Normative sulla malattia delle api

Art. 16 Custodia dei cani

UTILIZZAZIONE DEI BOSCHI E LORO PIANTUMAZIONE E DIFESA

Art. 17 Disposizioni varie

Art. 18 Piantumazione alberi e siepi

Art. 19 Lotta ai parassiti animali e vegetali
degli alberi

COLTIVAZIONI E PRATICHE COLTURALI

Art. 20 Regolamentazioni delle colture

Art. 21 Protezione contro insetti, crittogame
ed erbe infestanti

Art. 22 Uso dei fitofarmaci e antiparassitari

SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO

Art. 23 Tutela dei canali di scolo ed irrigui

Art. 24 Tutela delle strade e della viabilità

Art. 25 Norme per i confinanti con strade rurali
pubbliche

Art. 26 Aratura fondi frontisti di strade pubbliche

Art. 27 Tutela delle strade pubbliche

Art. 28 Utilizzo delle strade rurali pubbliche

Art. 29 Prevenzione e spegnimento incendi

Art. 30 Scarico detriti

NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA RURALE

Art. 31 Abitazioni rurali e pertinenze

Art. 32 Siti per deposito letame e mangimi

Art. 33 Norme per il trasporto del letame ed assimilabili

Art. 34 Spandimento liquami su fondi

Art. 35 Installazione di silos

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 Sanzioni ed entrata in vigore del regolamento